STATUTO ARCA

Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dipendenti Gruppo Enel

Testo collazionato sulla base delle indicazioni contenute nel Verbale di accordo del 26 marzo 2009 stipulato tra le Fonti istitutive.

01 ottobre 2009

INDICE

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Art. 2 - Scopo e attività

TITOLO II - Soci e destinatari

Art. 3 – Soci e destinatari

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

Art. 5 – Sanzioni e ricorsi

Art. 6 – Frequentatori esterni

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 7 - Struttura organizzativa

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Art. 9 – Cariche sociali

Art. 10 – Elezioni

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 12 – La Commissione Amministratrice Nazionale

Art. 13 – Il Presidente

Art. 14 – Il Direttore

Art. 15 – Il Collegio Sindacale

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 16 bis – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo Regionale

Art. 18 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale

TITOLO IV – La Struttura Organizzativa

Art. 19 – Il Centro Servizi

Art. 20 - Sezioni di attività

TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 21 – Patrimonio

Art. 22 – Entrate

Art. 23 – Esercizio finanziario

Art. 24 - Tenuta delle scritture

TITOLO VI – Norme finali

Art. 25 – Commissariamento dell'Associazione

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 – Norma finale

STATUTO ARCA

Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dipendenti Gruppo ENEL

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. In base a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro valevole per i dipendenti elettrici dell'ENEL e dagli accordi stipulati in materia tra l'ENEL e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del contratto stesso (di seguito indicate quali Fonti Istitutive), è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36 e seguenti del Codice civile ed in conformità all'art. 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, l'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti Gruppo ENEL, denominata "ARCA" con sede in Roma.

2. L'Associazione ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 26.

Art. 2 - Scopo e attività

1. L'ARCA ha per oggetto principale la promozione e la realizzazione, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero e degli interessi sociali, sportivi e culturali degli associati onde contribuire ad accrescerne il benessere.

2. A tal fine l'ARCA programma, promuove, gestisce, coordina e sviluppa a tutti i livelli associativi, le attività ricreative, culturali e dell'arte, di formazione e orientamento, sportive amatoriali o dilettantistiche, sociali e qualsiasi altra connessa o analoga attività.

3. L'Associazione, anche in attuazione di specifici accordi stipulati tra le Fonti Istitutive, realizza, sia direttamente, sia attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche iniziative connesse e complementari a quelle istituzionali, con l'offerta ai Soci di beni e servizi finalizzati a accrescerne il benessere, a supporto e in occasione della prestazione lavorativa.

3 bis. L'Associazione può partecipare, direttamente o attraverso opportune aggregazioni con soggetti terzi, a bandi per progetti e/o finanziamenti

europei/nazionali/locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.

4. Inoltre, in attuazione dell'accordo del 4 marzo 1997 sottoscritto tra le Fonti Istitutive, l'Associazione svolge pro-tempore, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, le attività operative del FISDE.

5. Attività o manifestazioni aventi fini di lucro non sono compatibili con lo scopo sociale.

TITOLO II - Soci e destinatari

Art. 3 – Soci e destinatari

1. I soci si suddividono in Soci Ordinari e Soci Straordinari.

2. Sono Soci Ordinari dell'Associazione:

a) i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assunti con contratto di inserimento e di apprendistato, con esclusione dei dipendenti in prova e di quelli assunti con contratto a termine) dell'ENEL S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 2 del Codice civile, regolati dal Ccnl per i lavoratori addetti al Settore elettrico.

b) limitatamente a quanto espressamente previsto dal punto 13 dell'accordo sindacale nazionale 16 marzo 1999, i dipendenti WIND il cui rapporto di lavoro, in conformità dello stesso accordo sindacale, è stato trasferito dall'ENEL a WIND per effetto del conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda ENEL Struttura di servizio tecnico-gestionale Servizi di Telecomunicazioni – STC;

c) secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa 30 settembre 1999 (punto 1), stipulato tra il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ENEL e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria FNLE, FLAEI e UILCEM, i dipendenti delle Società di cui alla lettera a) per le quali dovessero venire meno i requisiti ivi stabiliti;

d) i lavoratori dipendenti da Società operanti nel settore elettrico nazionale e non ricadenti nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, che chiedano il

mantenimento o l'acquisizione del rapporto associativo dei propri dipendenti con l'ARCA mediante preventiva e formale acquisizione del parere favorevole delle Fonti Istitutive dell'Associazione e la successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione con l'Associazione, redatta in conformità a detto parere;

e) fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera d), i lavoratori dipendenti da Società che abbiano perso il requisito di Società controllata direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 2, del Codice civile, continuano a mantenere, comunque, la qualità di Socio Ordinario, fermo restando il pagamento dell'intera quota annuale imputato pro quota alla/e Società che hanno avuto in carico detti lavoratori nell'anno.

3. I Soci Ordinari acquisiscono automaticamente l'iscrizione all'Associazione; per i nuovi assunti l'iscrizione all'Associazione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova.

4. La qualità di Socio Ordinario si perde con la risoluzione del rapporto di lavoro, per recesso - da comunicare per iscritto -, e con il venir meno di uno dei requisiti necessari all'acquisizione e mantenimento della qualità di Socio, previsti dal presente Statuto, nonché nei casi previsti dall'art. 5.

5. Sono Soci Straordinari dell'Associazione:

a) gli ex dipendenti che erano soci ordinari al momento della cessazione del rapporto, titolari di pensione;

b) il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex Socio (Ordinario/Straordinario) aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta;

c) gli ex dipendenti del Gruppo ENEL che si trovano nelle condizioni di cui al verbale d'accordo 14 febbraio 2008 sottoscritto tra le Fonti Istitutive.

6. I Soci Straordinari acquisiscono l'iscrizione mediante presentazione di apposita richiesta scritta e versamento della quota annuale nella misura stabilita dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

7. Non possono essere ammessi in qualità di Soci Straordinari gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto a causa di licenziamento disciplinare.

8. La qualità di Socio Straordinario si perde per recesso - da comunicare per iscritto – e per perdita di uno dei requisiti necessari all'acquisizione e mantenimento della qualità di Socio, previsti dal presente Statuto, nonché nei casi previsti dall'art. 5.

9. Sono destinatari delle attività dell'Associazione i Soci Ordinari, nonché i loro familiari conviventi fiscalmente a carico.

10. Sono destinatari delle attività dell'Associazione i Soci Straordinari ed i loro familiari conviventi fiscalmente a carico; per questi le condizioni di agevolazione nella fruizione delle attività dell'Associazione sono stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale in misura tale che si contemperino le esigenze di equilibrio economico-finanziario dell'Associazione con la sua ispirazione di carattere solidaristico.

11. Possono essere altresì destinatari, a richiesta e a seguito di versamento di quota annuale di partecipazione, nella misura e con le modalità di agevolazione stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale, i dipendenti assunti con contratto a termine, nonché i dipendenti dell'Associazione, del FISDE, del FOPEN ed i loro familiari conviventi fiscalmente a carico.

11 bis. Possono essere altresì destinatari, a richiesta ed a seguito di versamento di quota annuale di partecipazione alle condizioni che verranno definite dalla CAN anche a seguito di apposite convenzioni, i dipendenti e relativi familiari a carico di Società del Gruppo Enel operanti all'estero.

12. I dipendenti di cui ai commi 11 e 11bis (e i loro familiari fiscalmente a carico) perdono la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione qualora non provvedano al pagamento della quota nella misura e nei termini stabiliti dalla Commissione Amministratrice Nazionale, nonché nei casi previsti dall'art. 5.

13. I familiari conviventi fiscalmente non a carico dei Soci Ordinari e Straordinari e dei dipendenti di cui ai precedenti commi 11 e 11bis possono partecipare alle attività dell'Associazione senza fruire delle condizioni di agevolazione.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci e dei destinatari

1. I Soci ed i destinatari hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e possono far uso delle attrezzature in disponibilità nei limiti e alle condizioni previste dai Regolamenti che possono stabilire condizioni differenziate per le tipologie di Socio e destinatario.
2. Solo i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale, ciascuno nell'ambito della propria tipologia.
3. Un terzo di tutti i Soci Ordinari può proporre modifiche statutarie alle Fonti Istitutive.
4. Tutti i Soci, i destinatari ed i partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle risoluzioni adottate dagli Organi dell'Associazione secondo le rispettive competenze statutarie.
5. Inoltre, debbono mantenere un comportamento corretto, improntato a spirito associativo e sono responsabili di eventuali danni causati alle strutture ed alla organizzazione dell'Associazione.

Art. 5 – Sanzioni e ricorsi

1. Configurano violazione ai comportamenti di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, che ciascun Socio e destinatario è tenuto a osservare, tutte le azioni o omissioni contrarie alle norme statutarie e regolamentari che arrechino danno morale e/o materiale, lieve o grave, a beni o persone dell'Associazione ed ai suoi Organi.
2. A tutti i Soci e destinatari potranno essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione scritta, sospensione non superiore a sei mesi, sospensione superiore a sei mesi (fino a un anno), radiazione.
3. L'adozione delle sanzioni dell'ammonizione scritta e della sospensione non superiore a sei mesi potrà essere disposta dal Consiglio Direttivo Regionale a fronte di lieve e ripetuta trasgressione del Socio e/o del destinatario alle norme che regolano l'attività dell'Associazione.
4. Avverso le sanzioni di cui sopra è ammesso ricorso alla Commissione Amministratrice Nazionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; la Commissione deciderà nella prima successiva riunione comunque entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso sospende

l'esecutività della sanzione.

5. Nei casi di trasgressioni più gravi il Consiglio Direttivo Regionale formula la proposta di adozione della sanzione alla Commissione Amministratrice Nazionale che la delibera; la Commissione Amministratrice Nazionale può procedere autonomamente, acquisendo il parere del Consiglio Direttivo Regionale, nel caso in cui i comportamenti siano portati direttamente alla sua attenzione.

6. Avverso i provvedimenti della Commissione Amministratrice Nazionale, è ammesso il ricorso alle Fonti Istitutive dell'Associazione che decideranno nei 90 giorni successivi. Il ricorso va presentato alla stessa Commissione Amministratrice Nazionale e sospende l'esecutività della sanzione.

7. Tutte le sanzioni nei confronti di Soci o destinatari devono essere sempre motivate, e saranno adottate dopo aver raccolto le loro giustificazioni e comunicate con raccomandata AR.

8. L'adozione della sanzione non libera il Socio o il destinatario dalle obbligazioni assunte verso l'Associazione.

9. La cessazione della qualifica di Socio o destinatario non dà titolo né al rimborso totale o parziale di quote versate né alla liquidazione di frazioni del patrimonio sociale.

10. Trascorsi tre anni dalla radiazione il Socio e il destinatario possono può chiedere alla Commissione Amministratrice di essere riammesso nell'Associazione.

Art. 6 – Frequentatori esterni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altre Associazioni che svolgono la medesima attività dell'ARCA e che per legge, regolamento o statuto fanno parte della stessa Organizzazione nazionale del tempo libero alla quale aderisce l'ARCA e con Circoli Ricreativi delle Aziende operanti nel settore elettrico, per la partecipazione, a condizioni di reciprocità, dei rispettivi Soci alle attività ricreative, culturali e sportive.

2. La stipula di tali convenzioni, ove non sia di iniziativa diretta della Commissione Amministratrice Nazionale, deve essere da questa preventivamente autorizzata e successivamente ratificata.

3. Inoltre, l'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e scambio con Associazioni, Società, Istituzioni, Enti pubblici o privati che, a fronte della fornitura di elementi e di contenuti di interesse per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione, consentano ai loro dipendenti di fruire e partecipare dei servizi e delle attività dell'Associazione, senza alcun onore per la stessa.

4. Possono partecipare alle attività dell'Associazione, senza fruire delle condizioni di agevolazione, soggetti terzi su iniziativa e responsabilità di soci/destinatari, con le modalità che verranno definite dalla CAN su proposta del Direttore.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 7 - Struttura organizzativa (ex Art. 9 – Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa dell'Associazione si articola nei seguenti livelli:
   - nazionale;
   - regionale.
2. In ciascuna Regione è costituito un Consiglio Direttivo Regionale (CDR). Il numero complessivo dei CDR è pari a 20.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
   - il Consiglio Direttivo Nazionale
   - la Commissione Amministratrice Nazionale
   - il Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale
   - il Direttore
   - i Consigli Direttivi Regionali
   - il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale
   - il Collegio Sindacale
   - il Collegio dei Revisori Contabili
   - il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 9 – Cariche sociali (ex Art. 11 - Cariche sociali)

1. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

2. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi sociali. I membri dei Consigli Direttivi Regionali, non decadono dalla carica – nei limiti del 30% del numero dei componenti di ciascun CDR - qualora si verifichi, senza soluzione di continuità, il passaggio dalla condizione di socio ordinario a quella di socio straordinario, ma non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente.
3. Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite.
4. Le cariche di membro degli Organi ai diversi livelli e del Collegio Sindacale e del Collegio Nazionale dei Probiviri sono tra loro incompatibili; è parimenti incompatibile la qualità di dipendente dell'Associazione con qualsiasi carica negli Organi sociali.

Art. 10 – Elezioni

1. Le elezioni degli Organi dell'Associazione si svolgono in unica sessione - fatta eccezione per il caso contemplato all'art. 12, comma 12 - nell'intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale concordato tra le Fonti Istitutive.
2. Le elezioni ordinarie si svolgono ogni tre anni.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo Nazionale (ex Art. 10.1 – Consiglio Direttivo Nazionale)

1. E' il massimo organo rappresentativo dei soci, inteso come superiore livello di espressione delle loro attese e della loro capacità di controllo sulla vita dell'Associazione. E' la sede di elaborazione politica delle proposte, di confronto delle posizioni, di composizione delle volontà progettuali espresse dai suoi componenti in rappresentanza di tutti i soci.
2. E' investito dei poteri che scaturiscono dal presente Statuto, nonché dagli accordi sindacali collettivi nazionali fra ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i lavoratori elettrici dell'Enel.
3. Esso definisce le politiche e formula gli orientamenti per la vita e lo

sviluppo dell'Associazione. A tal fine determina le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo delle attività istituzionali per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo 2.

4. Per realizzare compiutamente tali scopi, adotta le scelte necessarie a stimolare l'attiva partecipazione dei soci e a determinare, prioritariamente, la soddisfazione delle loro esigenze nel campo culturale e della gestione del tempo libero.
5. E' costituito da 40 componenti eletti nei Consigli direttivi Regionali, individuati secondo le norme del Regolamento elettorale, nonché dai componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, una volta eletta.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, il Presidente e i due Vice Presidenti.
7. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale non proceda, a norma del comma precedente, e del punto 11 ultimo comma, del Regolamento elettorale, entro i termini ivi previsti alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale, i poteri e le funzioni ad essi attribuiti sono assunti temporaneamente, sino alla suddetta elezione e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla prima convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, da 3 componenti della stessa Commissione, che li eserciteranno congiuntamente.
8. Detti componenti sono disegnati dalle Organizzazioni sindacali (o dai gruppi di soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Regionali.

   Decorso inutilmente il periodo di cui sopra senza che si sia provveduto alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, si procederà a nuove elezioni, ai sensi del primo comma dell'art. 10 dello Statuto.
9. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
10. Il Consiglio Direttivo Nazionale assume le proprie deliberazioni a

maggioranza semplice dei presenti. Peraltro, per le deliberazioni concernenti il piano pluriennale delle attività, il bilancio annuale (preventivo e consuntivo), o regolamenti delle attività e le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 32 componenti).

11. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:
    - approvare il piano pluriennale di medio e lungo periodo delle attività;
    - approvare il bilancio annuale preventivo della attività, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di esse, nel rispetto della ripartizione del finanziamento concordata tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i lavoratori elettrici dell'Enel e, contestualmente, approvare il programma di attribuzione delle risorse finanziarie ai Consigli Direttivi Regionali;
    - approvare il bilancio consuntivo annuale;
    - approvare in corso d'anno modifiche dei programmi che comportino rilevanti variazioni di bilancio;
    - ratificare i Regolamenti delle attività istituzionali concordati fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i lavoratori elettrici dell'Enel;
    - ratificare le modifiche statutarie concordate fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i lavoratori elettrici dell'Enel;
    - deliberare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, in merito all'articolazione periferica dell'Associazione;
    - indicare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, i criteri generali per la definizione dell'organico e del trattamento economico e normativo del personale dell'Associazione;
    - approvare, su proposta della Commissione Amministratrice

Nazionale, le norme attuative dello Statuto.

12. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente su richiesta della Commissione Amministratrice Nazionale almeno due volte l'anno nonché per l'approvazione delle eventuali variazioni di bilancio e allorquando la maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo ne faccia formale richiesta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, all'uopo delegato.
14. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore della struttura tecnico-amministrativa o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona da egli delegata.

Art. 12 – La Commissione Amministratrice Nazionale (ex art. *10.2 - Commissione Amministratrice Nazionale)*

1. La Commissione Amministratrice Nazionale è chiamata a garantire il corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione, dando attuazione alle scelte operate dal Consiglio Direttivo Nazionale, in conformità delle linee programmatiche e degli orientamenti fissati dal Consiglio medesimo, mediante la formulazione di obiettivi operativi e di priorità per il conseguente affidamento alla struttura tecnico-amministrativa affinché ne curi la realizzazione con criteri di gestione ottimali. La Commissione Amministratrice Nazionale è composta da 7 membri. Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione sono compresi nel numero dei 7 componenti della Commissione Amministratrice Nazionale.
2. La ripartizione dei posti nell'ambito della Commissione Amministratrice Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nell'elezione di tutti i Consigli Direttivi Regionali, applicando il sistema proporzionale puro.

3. L'assegnazione dei posti avviene, tra i soci ordinari, su designazione delle Organizzazioni sindacali (o dei gruppi di soci) cui sono stati attribuiti i seggi.
4. Un rappresentante designato dall'ENEL - holding partecipa ai lavori della Commissione Amministratrice Nazionale con diritto di esprimere parere consultivo, non vincolante, in merito alle determinazioni di competenza della Commissione stessa.
5. La Commissione Amministratrice Nazionale rivolgerà in modo prioritario la sua attenzione alla promozione ed allo sviluppo della partecipazione attiva dei soci.
6. A tale fine formulerà proposte al Presidente affinché indirizzi la Direzione verso idonee iniziative di ricerca e di studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle richieste dei soci, in modo da far corrispondere i risultati cui è chiamata a realizzare la struttura tecnico-amministrativa alle aspettative dei soci stessi. In tale prospettiva potrà promuovere appositi incontri con gli Organi rappresentativi regionali dell'Associazione secondo programmi mirati, riservando una particolare attenzione alla salvaguardia dell'immagine dell'Associazione sia presso i soci che verso il mondo esterno.
7. E' suo compito:
   - indire le elezioni con le quali i soci scelgono i loro rappresentanti alla guida degli Organi dell'Associazione, osservando i termini e le norme contenute nel Regolamento elettorale;
   - richiedere al Presidente la convocazione in seduta ordinaria e straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale;
   - proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, il piano pluriennale di medio e lungo periodo, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, i programmi generali di attività, predisposti dalla struttura tecnico-amministrativa, provvedendo a redigere le annesse relazioni sugli obiettivi e sull'andamento della gestione;
   - proporre al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali variazioni del bilancio in corso d'anno, rese necessarie da eccezionali e validi

motivi;

- deliberare l'assegnazione dei mezzi finanziari alle strutture periferiche sulla base del programma di attribuzione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto previsto dai piani e dal bilancio;
- conferire nell'ambito dei poteri di propria competenza ed in osservanza degli specifici Regolamenti, le deleghe necessarie a garantire un'efficace ed efficiente funzionamento dell'Associazione;
- analizzare i rendiconti periodici redatti a cura della struttura tecnico-amministrativa, verificandone la coerenza con i preventivi approvati;
- deliberare sugli impegni di spesa dell'Associazione che non siano delegabili per Regolamento ad altri Organi o alla struttura tecnico-amministrativa;
- deliberare annualmente l'ammontare della quota per l'iscrizione dei soci straordinari ed aderenti;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale le norme attuative dello Statuto;
- determinare le procedure applicative dei Regolamenti di attività, nonché le eventuali variazioni;
- esprimere parere sulla condotta dell'Associazione su tutte le materie di lite attiva o passiva, davanti all'autorità di qualsiasi ordine o grado, definita dal Direttore e sottoposta al suo esame;
- coordinare e controllare le determinazioni di competenza dei Consigli Direttivi Regionali;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale in merito all'articolazione periferica dell'Associazione, sulla base di organici progetti predisposti a cura della struttura tecnico-amministrativa e presentati dal Direttore;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle relative norme attuative, nonché dei Regolamenti di attività;
- deliberare, in conformità con quanto eventualmente definito dalle

Fonti istitutive, il disegno organizzativo, o eventuali modifiche, della struttura tecnico-amministrativa centrale e periferica proposto dal Direttore per esigenze di razionale funzionamento, in osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale; deliberare in materia di accordi sindacali, di trattamenti economici e normativi per il personale, applicando gli indirizzi espressi sulla materia dal Consiglio Direttivo Nazionale; deliberare sui programmi di assunzione del personale previo parere vincolante delle Fonti istitutive;

- deliberare, in coerenza con i criteri di indirizzo generale espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale, sugli acquisti, comodati, locazioni e alienazioni di beni immobili;
- ratificare in merito agli acquisti e alienazioni di beni mobili iscritti in pubblici registri, proposti dai Consigli Direttivi Regionali, nell'ambito del budget approvato;
- deliberare la costituzione di garanzie reali;
- nominare i consulenti di qualsiasi branca e attività anche su proposta e, dove ritenuto necessario, con il parere del Direttore;
- deliberare in merito all'adesione dell'Associazione ad una Organizzazione nazionale del tempo libero, ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'art. 6;
- definire le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni di attività, nel rispetto dei principi e dei criteri concordati tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i lavoratori elettrici dell'Enel;
- (ex lett. z) ratifica la nomina del Direttore e la sua revoca.

8. (ex comma 6) La Commissione si riunisce con cadenza trimestrale e ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta formulata al Presidente da parte di almeno la maggioranza dei Consiglieri o del Direttore.
9. Per la validità delle sedute della Commissione Amministratrice Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei

componenti, nonché la presenza del rappresentante designato ai sensi e per gli effetti del precedente comma 4 .

10. Per la validità delle deliberazioni - che sono proposte dal Comitato di Presidenza, di norma unitariamente - è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le norme regolamentari, i piani e i bilanci, la pianta organica, l'assunzione e nomina di dirigenti della struttura tecnico-amministrativa, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 5 componenti).
11. Alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale partecipa, senza diritto al voto, il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, persona da egli delegata.
12. In tutti i casi in cui risulti impossibile lo svolgimento dei compiti da parte di un Consiglio Direttivo Regionale, ovvero qualora il medesimo non ottemperi agli obblighi statutari o pregiudichi con il suo comportamento omissivo gli adempimenti amministrativi contabili e fiscali necessari per il corretto funzionamento delle attività, la Commissione Amministratrice Nazionale provvede alla dispensa temporanea dall'incarico dell'Organismo in questione ed alla nomina di tre delegati scelti tra i soci ordinari, assicurando loro gli strumenti e la necessaria assistenza affinché assumano, per il tempo occorrente al ripristino della normalità, i poteri dell'Organismo medesimo.
13. Contestualmente alla nomina dei delegati, la Commissione Amministratrice Nazionale stabilirà il termine del mandato a loro conferito, scaduto il quale provvederà alla reintegrazione dei componenti dell'Organismo sociale, ovvero alla proroga di tale mandato, ovvero alla definitiva dispensa dall'incarico, indicendo, in quest'ultimo caso, nuove elezioni per la ricostituzione dell'Organismo in questione fino all'ordinaria scadenza triennale.

Art. 13 – Il Presidente (ex art. 10.2 bis - Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e quindi tutti i poteri ad essa connessi, fatti salvi quelli di competenza degli altri Organi dell'Associazione; convoca formalmente

il Consiglio Direttivo Nazionale e lo presiede; convoca la Commissione Amministratrice Nazionale e la presiede; compie in nome dell'Associazione tutti gli atti esclusi quelli di competenza degli altri Organi dell'Associazione.

2. Per quanto riguarda gli atti che comportano l'utilizzo delle disponibilità finanziarie esistenti nei conti presso banche o altri enti consimili, il Presidente dell'Associazione opera con firma abbinata a quella di un Vice Presidente.
3. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.
4. Il Presidente conferirà delega ad uno dei Vice Presidenti per essere sostituito nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento breve; per assenze o impedimenti prolungati, la delega sarà data ad uno dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale.
5. Per il migliore espletamento del suo mandato, il Presidente, udita la Commissione Amministratrice Nazionale, potrà conferire ai Vice Presidenti deleghe per specifiche competenze.

Art. 14 – Il Direttore

1. Il Direttore provvede alla gestione dell'Associazione; è nominato dalle Fonti Istitutive su designazione dell'Enel; è revocato dalle Fonti Istitutive.
2. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al Direttore per le materie allo stesso attribuite dallo Statuto.
3. Il Direttore opera in conformità con gli indirizzi generali approvati dalla Commissione Amministratrice Nazionale e a tal fine compie tutte le operazioni necessarie, utili, o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. Inoltre, sovrintende ed è responsabile del regolare funzionamento del Centro Servizi. In caso di divergenze con la Commissione Amministrazione Nazionale che impediscono la normale gestione dell'Associazione, provvede a darne informativa alle Fonti Istitutive.
4. Al Direttore sono affidate le responsabilità di gestione; in particolare:

a) ha completa autonomia nella gestione del personale di qualunque livello dell'Associazione, nonché dei consulenti, nel rispetto del Regolamento del Personale; la possibilità di effettuare l'immissione in servizio di nuovo personale alle dipendenze dell'Associazione è subordinata a specifica delibera della Commissione Amministratrice Nazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti Istitutive; per le esigenze di consulenze/collaborazioni esterne acquisisce il previo vincolante parere delle Fonti Istitutive;

b) ha la responsabilità della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

c) formula piani e programmi in ordine alle politiche e agli indirizzi generali espressi dagli Organi rappresentativi ed in particolare dalla Commissione Amministratrice Nazionale, convertendoli in linee di azione, cui dovrà uniformarsi la struttura dipendente del Centro Servizi. In tal senso formula i criteri operativi generali per le diverse aree di competenza, concretizzando la pianificazione pluriennale, il budget, i sistemi di controllo di gestione, gli standard qualitativi; altresì valutando e allocando le risorse in modo coerente ai piani e ai programmi di azione di cui avrà ottenuto la necessaria approvazione da parte dei competenti Organi istituzionali in tempi utili per la loro attuazione;

d) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;

e) definisce e sottopone all'esame della Commissione Amministratrice Nazionale la condotta dell'Associazione nelle controversie attive e passive davanti all'autorità di qualsiasi ordine e grado, acquisendone il parere;

f) provvede a quanto necessario per l'attuazione delle delibere della Commissione Amministratrice Nazionale;

g) promuove e realizza, in linea con gli indirizzi delineati dalla Commissione Amministratrice Nazionale, anche in cooperazione con strutture aziendali operanti su attività di interesse sinergico con gli scopi dell'Associazione, idonee iniziative di ricerca e studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle richieste dei Soci, in modo da far

corrispondere i risultati che è chiamato a realizzare il Centro Servizi alle aspettative dei Soci;

h) predispone i regolamenti di attuazione dello Statuto e le eventuali modifiche e li invia alla Commissione Amministratrice Nazionale;

i) definisce le procedure applicative dei regolamenti di attività, nonché le eventuali variazioni;

j) cura e coordina la realizzazione delle attività dell'Associazione e provvede all'esecuzione di impegni di spesa;

k) in occasione delle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale relaziona sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione;

l) invia trimestralmente al Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale i rendiconti periodici, evidenziandone la coerenza o gli scostamenti con i preventivi approvati;

m) controlla le determinazioni di competenza dei Consigli Direttivi Regionali e formula osservazioni alla Commissione Amministratrice Nazionale per l'adozione delle delibere di competenza;

n) formula proposte alla Commissione Amministratrice Nazionale in merito all'articolazione periferica dell'Associazione;

o) predispone e comunica preventivamente alla Commissione Amministratrice Nazionale le eventuali modifiche del Centro Servizi rispondenti ad esigenze di efficace ed efficiente funzionamento, acquisendone il parere;

p) definisce le modalità di funzionamento delle Sezioni costituite secondo le modalità contenute nei Regolamenti definiti dalle Fonti Istitutive;

q) formula i piani di gestione patrimoniale, valutando e predisponendo gli atti relativi ad eventuali acquisizioni ed alienazioni di beni immobili e di beni mobili di particolare rilevanza economica e all'eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali da sottoporre a delibera da parte della Commissione Amministratrice Nazionale;

r) sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione Amministratrice Nazionale e nel rispetto della normativa definita dalle Fonti Istitutive, individua i criteri e i requisiti generali per la definizione delle procedure di ricerca e proposta dei fornitori;

s) fornisce alla Commissione Amministratrice Nazionale le valutazioni in ordine alle proposte di acquisto e di alienazione di beni mobili di particolare rilevanza economica o iscritti in pubblici registri formulate dai Consigli Direttivi Regionali, per le conseguenti delibere nell'ambito del budget approvato;

t) gestisce le relazioni industriali per quanto di competenza dell'Associazione; cura l'aggiornamento professionale del personale, provvede agli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali, nonché alla gestione del contenzioso di ogni ordine e grado;

u) assume, agli effetti di legge, l'incarico di datore di lavoro e di responsabile del trattamento dati sensibili e personali;

v) conferisce, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o per categorie di atti a dipendenti dell'Associazione o a terzi;

5. L'onere del trattamento economico del Direttore è a carico dell'Enel Spa.

Art. 15 – Il Collegio Sindacale *(In via transitoria continua a valere la soluzione contenuta nel verbale 26 aprile 2006 nei termini che seguono)*

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti designati tra i Soci Ordinari, e i non Soci[1], in numero di un componente effettivo e uno supplente, da ognuna delle tre Organizzazioni Sindacali (o gruppi di Soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Regionali.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. I compiti del Collegio Sindacale sono quelli previsti dall'art. 2403 comma 1 del Codice civile.
4. In particolare, il Collegio:

[1] Fino alla scadenza dell'attuale mandato

a) è tenuto ad indire le elezioni degli Organi dell'Associazione nel caso in cui a ciò non abbia provveduto la Commissione Amministratrice Nazionale nel termine previsto dal Regolamento elettorale;
b) controlla il regolare svolgimento degli atti dell'Associazione come previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalla normativa vigente;
c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul corretto funzionamento;
d) esamina il Bilancio consuntivo dell'Associazione riferendo in merito con apposita relazione alla Commissione amministratrice e al Consiglio Direttivo Nazionale;
e) assiste senza diritto di voto alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
f) conduce verifiche, su mandato della Commissione Amministratrice Nazionale a cui riferisce, sulle strutture territoriali e in caso di denunce scritte presentate da Consiglieri o da Soci in materia di amministrazione contabile.

5. Il Collegio si riunisce di norma ogni trimestre; delle riunioni viene redatto, in apposito libro, il relativo verbale.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori Contabili *(In via transitoria continua a valere la soluzione contenuta nel verbale 26 aprile 2006 nei termini che seguono)*

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dall'ENEL S.p.A..
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. I compiti del Collegio sono quelli previsti dagli articoli 2409 bis e seguenti del Codice civile.
4. I componenti del Collegio devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

5. ENEL S.p.A. può anche affidare, con apposito incarico e conseguente possibilità di revoca, l'esercizio delle attività di revisione contabile ad una Società di revisione avente i requisiti di legge.
6. Gli oneri per lo svolgimento di tali attività fanno carico a ENEL S.p.A..

Art. 16 bis – Il Consiglio Nazionale dei Probiviri (ex art. 10.5 – Collegio Nazionale dei Probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un membro effettivo ed un membro supplente, da ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Regionali.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. E' rimessa alla decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra il socio e gli Organi dell'Associazione in merito all'osservanza dei doveri dei soci.
4. Il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato – a pena di decadenza – entro 30 giorni dalla notificazione o effettiva conoscenza del provvedimento impugnato e deve essere notificato a cura del Collegio all'organo sociale interessato.
5. Il Collegio decide inappellabilmente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo Regionale (ex art. 10.3 - Consiglio Direttivo Regionale)

1. E' l'organo elettivo che rappresenta i soci a livello regionale. Ad esso sono rimesse le determinazioni per la realizzazione delle attività istituzionali a favore dei soci residenti nel territorio di competenza, attuando i programmi e utilizzando le risorse attribuite, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale e resi esecutivi dalla Commissione Amministratrice Nazionale; tutto ciò nei limiti della delega conferitagli dalla Commissione medesima.
2. L'attività del Consiglio Direttivo Regionale sarà rivolta prioritariamente a conseguire il massimo coinvolgimento e soddisfazione dei soci, per cui

orienterà la sua azione affinché la partecipazione attiva dei soci alle iniziative e alla vita dell'Associazione risulti sempre elevata.

3. Sono, in particolare, compiti del Consiglio Direttivo Regionale:

- contribuire alla definizione del programma delle attività, promuovendo, a tal fine, appositi incontri e riunioni di consultazione con animatori e responsabili delle sezioni di attività esistenti sul territorio di competenza;
- approvare proposte di programma pluriennale e annuale di attività e dei fabbisogni finanziari relativi, sulla base di elaborati predisposti dalla struttura tecnico-amministrativa regionale, coordinandone poi la realizzazione nel rispetto del budget autorizzato;
- deliberare in materia di impegni di spesa in esecuzione e nell'ambito delle deleghe conferitegli dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

L'esecuzione di tali impegni è affidata alla struttura tecnico-amministrativa.

4. Il numero dei membri dei Consigli Direttivi Regionali è determinato in funzione della consistenza del bacino di utenza dei soci, secondo le modulazioni qui di seguito indicate:
   - 9 consiglieri nelle Regioni con più di 9.000 soci;
   - 7 consiglieri nelle Regioni da 4.001 a 9.000 soci;
   - 5 consiglieri nelle Regioni da 801 a 4.000 soci;
   - 3 consiglieri nelle Regioni sino a 800 soci.
5. Nei Consigli Direttivi Regionali i soci straordinari saranno rappresentati da un proprio membro, senza diritto di voto, eletto secondo le norme del Regolamento elettorale. Il rappresentante dei soci straordinari si aggiunge al numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
6. Per i soci ordinari, il Consiglio Direttivo Regionale viene eletto, su liste, dai soci ordinari stessi nell'ambito regionale di competenza territoriale.
7. Possono presentare liste:
   - le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per i lavoratori elettrici dell'Enel in vigore al momento delle elezioni;
   - i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% degli

aventi diritto al voto appartenenti all'ambito regionale di competenza.

8. La ripartizione dei posti nel Consiglio Direttivo Regionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.
9. Il Consiglio Direttivo Regionale elegge fra i suoi membri un Presidente e, nei CDR composti da 5, 7 e 9 consiglieri, due Vice Presidenti che costituiscono il Comitato di Presidenza.
10. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti rappresentanti dei soci ordinari.
11. Per la validità delle deliberazioni - che sono proposte dal Comitato di Presidenza, di norma unitariamente - è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti nonché i programmi di attività e i relativi fabbisogni finanziari per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (2, 4, 5 o 6 componenti, a seconda che il Consiglio Direttivo Regionale sia composto, rispettivamente, da 3, 5, 7 o 9 membri). Sino a quando non venga raggiunta la maggioranza qualificata, il Presidente e i Vice Presidenti saranno provvisoriamente gli eletti con il maggior numero di preferenze, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza lista che hanno riportato il maggior numero di voti nella elezione del Consiglio Direttivo Regionale.
12. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, esercita nell'ambito di competenza della struttura regionale i poteri connessi alla rappresentanza dell'Associazione sia nei rapporti con i soci che con i terzi, nei limiti del mandato conferitogli dalla Commissione Amministratrice Nazionale.
13. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a questo conferiti sono attribuiti, nei limiti di cui sopra, al Vice Presidente all'uopo delegato dal Presidente per brevi periodi, ovvero dal Consiglio Direttivo Regionale per assenze o impedimenti prolungati, ovvero ancora ad un

consigliere nei Consigli Direttivi Regionali composti da 3 membri.

14. Il Presidente, nell'esercizio del suo mandato, si avvale della collaborazione attiva dei Vice Presidenti cui potrà affidare incarichi specifici per seguire settori o attività di particolare significato e rilevanza.
15. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, almeno quattro volte all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

Art. 18 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale[2]

[2] Per i poteri del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale si fa riferimento all'art. 17 del presente Statuto

TITOLO IV – La struttura organizzativa

Art. 19 – Il Centro Servizi

1. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale del Centro Servizi al quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti e adempimenti necessari a realizzarli, in coerenza con gli indirizzi, le linee programmatiche e con gli orientamenti espressi dalla Commissione Amministratrice Nazionale ed in conformità agli obiettivi operativi e alle priorità fissate dalla stessa.

2. La responsabilità del Centro Servizi è affidata al Direttore che ne risponde del funzionamento e delle azioni.

3. Il Centro Servizi:

a) provvede all'esecuzione delle decisioni prese dagli Organi dell'Associazione nelle sedi di competenza;

b) provvede alla predisposizione del bilancio annuale preventivo, consuntivo, e sociale nonché del programma di attribuzione delle risorse alle strutture regionali;

c) riceve dalla Commissione Amministratrice Nazionale gli indirizzi dell'anno e il programma di massima di ciascuna attività deliberata e ne cura la realizzazione;

d) riceve dai Consigli Direttivi Regionali gli indirizzi dell'anno e il programma di ciascuna attività deliberata e, in sinergia con gli stessi Consigli, ne cura la realizzazione, avendone la responsabilità gestionale;

e) ricerca e individua, sulla base dei criteri definiti, i fornitori per ciascuna attività da realizzare e cura i rapporti con gli stessi;

f) cura la gestione di cassa delle risorse finanziarie per tutte le attività dell'Associazione;

g) assicura l'attività amministrativa dell'Associazione, garantendo tutti gli adempimenti connessi alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali previsti per legge;

h) redige i rendiconti economici di ciascun Consiglio Direttivo Regionale e il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per la Commissione Amministratrice, accompagnando quest'ultimo con una relazione tecnica;
i) assicura il necessario supporto alla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali e provvede alla stipula dei contratti di servizio che i Consigli Direttivi Regionali possono proporre di far attivare in relazione alle loro competenze;
j) redige altresì regolamenti e procedure di funzionamento e fornisce ogni attività di supporto e consulenza all'Associazione al fine di promuoverne il miglioramento continuo e di garantirne, secondo criteri di efficienza e economicità, il funzionamento operativo, organizzativo e amministrativo dell'Associazione in coerenza con l'evoluzione dei sistemi, dei mercati e delle esigenze dei soci; definisce inoltre procedure e indicatori per l'analisi delle attività di gestione;
k) assicura la consulenza legale alla Commissione e ai Consigli Direttivi Regionali;
4. Il buon funzionamento del Centro Servizi è perseguito dal Direttore attraverso una gestione orientata all'ottimizzazione del rapporto costi/benefici.

Art. 20 - Sezioni di attività

1. Al fine di favorire l'impegno e la partecipazione dei Soci, le attività ricreative, culturali e sportive - ferma restando la struttura organizzativa dell'Associazione articolata su due livelli (centrale e regionale) - possono svilupparsi su base volontaria e a titolo gratuito attraverso Sezioni di attività, nel rispetto dei principi e secondo i criteri concordati tra le Fonti Istitutive.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni sono stabilite nel relativo Regolamento.

TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 21 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse finanziarie, dai beni mobili, immobili ed altre utilità che sono o diverranno di proprietà della medesima.

2. Il patrimonio e gli altri beni comunque in uso all'Associazione non possono essere destinati a fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 22 – Entrate

1. Per il conseguimento del fine sociale viene concordato tra le Fonti Istitutive un apposito finanziamento. Analogo finanziamento deve essere corrisposto dalle Aziende di cui all'art. 3 comma 2, lettere b), c), d) e e), per i propri dipendenti Soci Ordinari dell'Associazione.

2. In relazione alle esigenze di gestione, tale contributo sarà messo a disposizione dell'Associazione in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

3. Altre entrate dell'Associazione sono:

- le quote associative dei Soci Straordinari e dei destinatari di cui all'art. 3 comma 11 e 11 bis;
- i contributi dei Soci e dei destinatari a fronte di specifiche prestazioni;
- i contributi rivenienti dalla stipula di convenzioni o accordi;
- i proventi, i contributi, liberalità e donazioni che possono pervenire all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- contributi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione a bandi per progetti e/o finanziamenti europei/nazionali/locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.

Art. 23 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione alla

Commissione Amministratrice Nazionale è fissato al 31 ottobre dell'anno che precede quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello di competenza.

3. Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo alla Commissione Amministratrice Nazionale è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 24 - Tenuta delle scritture

1. Tutte le delibere adottate dagli Organi dell'associazione, nonché gli atti per i quali sia necessario, devono essere tenuti in conformità e secondo le prescrizioni di legge.

TITOLO VI – Norme finali

Art. 25 – Commissariamento dell'Associazione

1. Nel caso di verificata impossibilità di funzionamento dell'Associazione, le Fonti Istitutive possono concordare il commissariamento dell'Associazione al fine di garantire la continuità della gestione e l'erogazione delle prestazioni.

2. Le Fonti Istitutive nominano quattro Commissari – individuati nella misura di un componente per ciascuna Fonte – tra i quali viene individuato il facente funzione di Direttore.

3. I Commissari, ognuno per le proprie competenze, provvedono, entro 90 giorni, ad avviare tutte le azioni per ripristinare il normale svolgimento delle attività. Decorso inutilmente tale termine provvedono, in alternativa:

- a indire nuove elezioni;
- a avviare le operazioni necessarie per dare attuazione all'art. 26 dello Statuto.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto:

- per concorde volontà delle Fonti Istitutive;
- per iniziativa di almeno il 75% dei Soci Ordinari, salvo verifica da parte delle Fonti Istitutive della regolarità delle relative sottoscrizioni;
- per impossibilità del conseguimento del fine sociale.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è destinato a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra le Fonti Istitutive.

Art. 27 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.